

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PISA

Sent. 20 febbraio 2014, n. 423, dep. il 30 maggio 2014

Imposte sui redditi - Redditi d'impresa - Spese relative a più esercizi - Spese di pubblicità - Erogazioni ad associazioni sportive dilettantistiche - Presunzione assoluta di inerenza del costo - Configurabilità

L'Agenzia delle Entrate richiedeva al ricorrente la documentazione contabile riguardante le spese di pubblicità e sponsorizzazione effettuate negli anni 2006 e 2007.

In sede di contraddittorio procedimentale il ricorrente produceva la documentazione richiesta.

L'ufficio non riteneva sufficientemente provato l'inerenza dei costi della pubblicità rispetto all'attività svolta dal ricorrente e pertanto non riconosceva la deduzione di tali costi ai fini IRPEF e IVA.

Venivano notificati gli avvisi di accertamento per gli anni 2006 -2007, che il ricorrente impugnava.

Nel ricorso si eccepiva il difetto di motivazione degli avvisi, perché negli stessi non era specificato quale comma dell'art. 109 T.U.I.D era stato applicato nel caso concreto per il disconoscimento dei costi.

Nel merito il ricorrente asseriva che i costi sostenuti per la pubblicità fatta attraverso associazioni sportive dilettantistiche erano inerenti alla sua attività . Inoltre asseriva che le associazioni sportive dilettantistiche, con le quali aveva stipulato il contratto di pubblicità , facevano manifestazioni a livello nazionale con la partecipazione di atleti campioni nel panorama sportivo italiano.

Produceva infine i relativi contratti di pubblicità`.

L'ufficio si costituiva in giudizio asserendo che gli avvisi di accertamento erano sufficientemente motivati. Non solo, ma si era tenuto conto anche dei documenti prodotti dalla ricorrente, perché su trenta sponsorizzazioni solo di sei non era stata ritenuta l'inerenza dei relativi costi.

Infine rilevava che non vi era data certa sui contratti di sponsorizzazione e non vi era alcuna prova, che la pubblicità fatta attraverso l'associazione sportiva dilettantistica avesse una incidenza sull'attività svolta dal ricorrente.

All'udienza di discussione su richiesta delle parti i ricorsi venivano riuniti per connessione oggettiva e soggettiva e le parti concludevano come da verbale.

I ricorsi sono fondati.

Per quanto riguarda l'eccezione preliminare di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento si deve rilevare che tale eccezione non appare fondata. Nell'avviso di accertamento vi è ben spiegato che il mancato riconoscimento del costo di pubblicità portato in deduzione, dipende dal fatto che tale costo non è ritenuto inerente, e quindi correlato, alla attività svolta dal ricorrente. Il fatto poi che sia stato genericamente indicato l'articolo di legge senza l'indicazione dello specifico comma, non inficia certo la motivazione, perché il fatto è ben riportato. Peraltro, a riprova di ciò, la parte ha svolto compiutamente le sue difese, individuando pure il comma che avrebbe dovuto essere applicato.

Questo proprio perché il fatto era ben evidenziato in motivazione.

Nel merito si tratta solo di valutare se i costi di pubblicità portati in deduzione sono in effetti correlati all'attività svolta dalla ricorrente.

In altre parole si deve vedere se dalla suddetta pubblicità la ricorrente poteva trarre quanto meno potenzialmente un vantaggio. Su questo punto deve essere richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale per la deducibilità del costo di pubblicità deve esserci la prova di una correlazione fra la pubblicità e l'attività di impresa, nonché la prova di un effettivo incremento commerciale, altrimenti il costo deve rientrare fra le spese di rappresentanza.

Il ricorrente attraverso la documentazione prodotta ha dato prova sia di un ritorno economico per la sua attività in seguito a tale pubblicità , sia del fatto che tali spese hanno rappresentato una minima parte dei ricavi.

In tutti i casi deve essere tenuto presente che pur se i predetti insegnamenti giurisprudenziali impongono dei rigorosi limiti di valutazione sull'inerenza del costo, deve sottolinearsi che per quanto riguarda i pagamenti effettuati alle associazioni sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, recita che: ``il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società , associazioni sportive dilettantistiche... costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità , volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante...''.

Pertanto la legge pare prevedere in questi casi, una presunzione assoluta di inerenza del costo, e quindi integralmente deducibile dagli sponsor, per il solo fatto che il contratto di pubblicità è stipulato non con una normale impresa di pubblicità , ma con una associazione sportiva dilettantistica.

Ricorrono a giusti motivi per compensare le spese, tenuto conto delle difficoltà di valutazione dell'inerenza dei costi e della necessità di evitare l'elusione di imposta.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.